



PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI:

- LEGGI 15 febbraio 1961, n. 8: *Modifica delle norme per l'esercizio della professione notarile in Somalia.* 3
- LEGGI 15 febbraio 1961, n. 9: *Istituzione della Commissione per il pubblico impiego.* 5
- LEGGI 15 febbraio 1961, n. 10: *Istituzione del Pubblico Ministero per gli affari sciaraitici.* 7
- LEGGI 15 febbraio 1961, n. 11: *Modifica di denominazioni e stanziamenti Bilancio 1961.* 8
-
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1960, n. 62: *Cessazione del Primo Ministro On. Dr. Abdi-Rashid Ali Shermarke dalla carica di Ministro «ad interim» per gli Affari Esteri e riassunzione della carica da parte del titolare On. Abdullahi Issa Mohamud.* 9
- DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1960, n. 63: *Cessazione del Primo Ministro On. Dr. Abdi-Rashid Ali Shermarke dalla carica di Ministro «ad interim» per la Difesa e riassunzione della carica da parte del titolare On. Mohamed Haji Ibrahim Egal.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio
1961, n. 64: *Istituzione della Rappresentanza permanente della
Repubblica Somala presso le Nazioni Unite in New York.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio
n. 65: *Istituzione in Roma (Italia) di una Ambasciata e di una
Cancelleria Consolare.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio
1961, n. 66: *Istituzione in Londra (Gran Bretagna) di una
Ambasciata e di una Cancelleria Consolare.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio
1961, n. 67: *Istituzione in Washington (Stati Uniti d'America)
di una Ambasciata e di una Cancelleria Consolare.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio
1961, n. 68: *Istituzione in Mosca (U.R.S.S.) di una Ambasciata
e di una Cancelleria Consolare.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio
1961, n. 69: *Istituzione in Cairo (Repubblica Araba Unita) di
una Ambasciata e di una Cancelleria Consolare.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio
1961, n. 70: *Istituzione in Addis Abeba (Etiopia) di una Am-
basciata e di una Cancelleria Consolare.* 1à

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio
1961, n. 71: *Istituzione di un Consolato Generale in Nairobi
(Kenya).* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio
1961, n. 72: *Istituzione di un Consolato Generale in Aden.* 19

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

ERRATA CORRIGE. 21

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI:

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 15 febbraio 1961, n. 8.

Modifica delle norme per l'esercizio della professione notarile in Somalia.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per ottenere la nomina a Notaio è necessario:

- 1) essere cittadino somalo;
- 2) aver compiuto 25 anni di età;
- 3) aver mantenuto condotta civile e morale sotto ogni rapporto incensurabile;
- 4) essere in possesso di laurea in giurisprudenza o diploma dell'Istituto Universitario di Diritto ed Economia o titolo equipollente;
- 5) aver ottenuto la iscrizione all'albo dei praticanti notai ed avere fatto pratica notarile per almeno sei mesi.

Art. 2.

Il numero e la residenza dei notai vengono determinati con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, sentiti il Presidente della Corte Suprema e il Procuratore Generale della Repubblica, tenendo conto della popolazione e della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.

Art. 3.

La nomina del Notaio è fatta con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia a seguito di concorso.

Art. 4.

I concorsi per la nomina a Notaio vengono banditi con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 5.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni notarili per gli atti stipulati fra musulmani in base alle norme del diritto sciaraitico, ai sensi dell'art. 111 dell'Ordinamento Giudiziario.

Art. 6.

Ogni cittadino somalo che esercitava la professione di Notaio Pubblico in una delle Regioni della Repubblica prima dell'unione, è autorizzato a proseguire l'esercizio della professione in tutte le parti della Repubblica.

Art. 7.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme eventualmente necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 15 febbraio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SCERMARKE

Il Ministro di Grazia e Giustizia
MOHAMUD AHMED MOHAMED

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 15 febbraio 1961, n. 9.

Istituzione della Commissione per il pubblico impiego.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione).

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Commissione del Pubblico Impiego.

Art. 2.

(Composizione).

La Commissione del Pubblico Impiego è composta di un Presidente e di sei membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente e i Membri della Commissione del Pubblico Impiego rimangono in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

(Guarentigie).

I funzionari e gli impiegati statali eventualmente nominati Presidente o Membri della Commissione, possono, durante l'esercizio del loro ufficio, essere trasferiti a sede di servizio diversa da quella in cui si trovavano assegnati al momento della nomina solo a loro domanda o col loro consenso o, in mancanza, previo parere favorevole della stessa Commissione del Pubblico Impiego.

Art. 4.

(Attribuzioni).

La Commissione del Pubblico Impiego funziona come organo di consulenza del Governo sulle questioni in materia di ordinamento del personale civile ed in materia di organizzazione, funzionamento e perfezionamento tecnico dei servizi.

La Commissione del Pubblico Impiego è sentita in tutte le questioni di massima concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale civile dello Stato nonché l'organizzazione ed il funzionamento in genere della Pubblica Amministrazione.

Può essere altresì sentita in ogni questione di ordine generale interessante l'amministrazione dello Stato.

Il Governo può affidare alla Commissione del Pubblico Impiego nelle materie predette lo studio di particolari questioni e la formulazione di proposte.

Art. 5.

(Segreteria).

Il Segretario della Commissione del Pubblico Impiego è nominato con decreto del Primo Ministro di concerto col Ministro degli Affari Generali.

Art. 6.

(Convocazione).

La Commissione del Pubblico Impiego è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministero degli Affari Generali.

Art. 7.

(Norme regolamentari e di coordinamento).

Il Governo è autorizzato ad emettere con propri successivi decreti le norme regolamentari e di coordinamento eventualmente necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 11 febbraio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SCERMARKE

Il Ministro degli Affari Generali

OSMAN MOHAMUD IBRAHIM

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 15 febbraio 1961, n. 10.

Istituzione del P. M. per gli affari Sciaraitici.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Ufficio del Pubblico Ministero della Somalia e alle dipendenze di quest'ultimo l'Ufficio del Pubblico Ministero per gli affari sciaraitici.

L'Ufficio del Pubblico Ministero per gli affari sciaraitici è retto da un magistrato nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il parere del Consiglio Giudiziario e a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il Pubblico Ministero per gli affari sciaraitici può richiedere, in ogni tempo, ai Qadi e ai Presidenti dei Tribunali dei Qadi qualsiasi fascicolo.

Le autorità richieste dovranno trasmettere il fascicolo entro 15 giorni dalla richiesta ed il Pubblico Ministero dovrà restituire il fascicolo entro 15 giorni dalla ricezione.

Nel termine di 15 giorni dal deposito, i Qadi o i Presidenti dei Tribunali dei Qadi debbono trasmettere al Pubblico Ministero per gli affari sciaraitici copia, in lingua araba, di ogni provvedimento adottato per la definizione di una controversia, esclusi i provvedimenti di carattere istruttorio.

Art. 3.

Il Pubblico Ministero per gli affari sciaraitici può intervenire qualora ne ravvisi l'opportunità nell'interesse della esatta interpretazione della legge, in qualsiasi processo pendente davanti ai Qadi, o ai Tribunali dei Qadi e, in materia sciaraitica, davanti la Corte Suprema.

Per l'esercizio del potere di intervento è sufficiente il deposito, presso il Giudice competente, di una comparsa di intervento.

Il Pubblico Ministero per gli affari sciaraitici può proporre appello, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della sentenza, avverso la sentenza del Qadi e, nello stesso termine, può proporre ricorso alla Corte Suprema, nei casi consentiti alle parti private, avverso le sentenze dei Tribunali dei Qadi.

Del mancato esercizio del potere di impugnativa il Pubblico Ministero per gli affari sciaraitici darà certificazione sulla copia della sentenza apponendovi il proprio visto.

Le impugnazioni possono essere proposte anche telegraficamente e devono essere accompagnate dai relativi motivi.

Il potere di impugnativa può essere esercitato indipendentemente dall'esercizio del potere di intervento.

Art. 4.

L'Ufficio del Pubblico Ministero per gli affari sciaraitici non è soggetto alla disciplina fiscale degli atti processuali. Esso non può essere condannato al pagamento di spese processuali nè, a suo favore, possono essere liquidati compensi dal Giudice.

Art. 5.

La presente Legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 12 gennaio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SCERMARKE

Il Ministro di Grazia e Giustizia
MOHAMUD AHMED MOHAMED

REPUBBLICA SOMALA

LEGGE 15 febbraio 1961, n. 11.

Modifica di denominazioni e stanziamenti bilancio 1961.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione «Spese di rappresentanza» di cui al Titolo N. 14, Capitolo 11 delle «Spese per i Servizi» dell'Assemblea Nazionale per l'Esercizio finanziario 1961, è modificata come segue: «Fondo speciale».

Art. 2.

La denominazione «Spese di rappresentanza» di cui al Titolo N. 15, Capitolo 5 delle «Spese per i Servizi» della Presidenza della Repubblica per l'Esercizio finanziario 1961, per complessivi So. 180.000, è modificata come segue:

-- Capitolo 5 «Fondo Speciale» So. 60.000
-- Capitolo 5bis «Spese di Rappresentanza» So. 120.000

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 13 febbraio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SCERMARKE

Il Ministro delle Finanze «ad interim»
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

D.P.R. 12 novembre 1960, n. 62.

Cessazione del Primo Ministro On. Dottor Abdi-Rashid Ali Shermarke dalla carica di Ministro «ad interim» per gli Affari Esteri e riassunzione della carica da parte del titolare On. Abdullahi Issa Mohamud.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 89 del D.A. 18 maggio 1956, n. 78;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1960, n. 31, col quale il Primo Ministro On. Dott. Abdi-Rashid Ali Shermarke veniva nominato Ministro «ad interim» per gli Affari Esteri essendo il titolare dell'omonimo Dicastero partito in missione per l'estero;

RITENUTO che l'On. Abdullahi Issa Mohamud è rientrato in Somalia;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Sotto la data dell'8 novembre 1960 il Primo Ministro On. Dottor Abdi-Rashid Ali Shermarke cessa dalla carica di Ministro «ad interim» per gli Affari Esteri.

Sotto la stessa data il titolare, On. Abdullahi Issa Mohamud, riassume la carica di Ministro per gli Affari Esteri.

Mogadiscio, li 12 novembre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 162.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1960.

Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

D.P.R. 12 novembre 1960, n. 63.

Cessazione del Primo Ministro On. dottor Abdi-Rashid Ali Shermarke dalla carica di Ministro «ad interim» per la Difesa e riassunzione della carica da parte del titolare, On. Mohamed Hagi Ibrahim Egal.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 89 del D.A. 18 maggio 1956, n. 78;

VISTO il D.P.R. 11 ottobre 1960, n. 32, col quale il Primo Ministro On. Dott. Abdi-Rashid Ali Shermarke veniva nominato Ministro «ad interim» per la Difesa essendo il titolare dell'omonimo Dicastero partito in missione per l'estero;

RITENUTO che l'On. Mohamed Hagi Ibrahim Egal è rientrato in Somalia;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Sotto la data del 31 ottobre 1960 il Primo Ministro On. Dott. Abdi-Rashid Ali Shermarke cessa dalla carica di Ministro «ad interim» per la Difesa.

Sotto la stessa data il titolare, On. Mohamed Hagi Ibrahim Egal, riassume la carica di Ministro della Difesa.

Mogadiscio, li 12 novembre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 163.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1960.

Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

D.P.R. 7 febbraio 1961, n. 64.

Istituzione della Rappresentanza permanente della Repubblica Somala presso le Nazioni Unite in New York.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 20 settembre 1960, n. 4;

CONSIDERATO che con decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 settembre 1960 la Somalia è divenuta Stato Membro delle Nazioni Unite;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Esteri di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

È istituita una Rappresentanza Permanente della Repubblica Somala presso le Nazioni Unite in New York.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Dato a Mogadiscio, addì 7 febbraio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro degli Affari Esteri
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

Il Ministro delle Finanze «ad interim»
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 5, foglio n. 21.
Mogadiscio, li 11 febbraio 1961.
Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

D.P.R. 7 febbraio 1961, n. 65.
Istituzione in Roma (Italia) di una Ambasciata e di una Cancelleria Consolare.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;
VISTA la Legge 20 settembre 1960, n. 4;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita in Roma (Italia) una Ambasciata.

Art. 2.

E' istituita in Roma (Italia) una Cancelleria consolare, alle dipendenze dell'Ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Dato a Mogadiscio, addì 7 febbraio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro degli Affari Esteri
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

Il Ministro delle Finanze «ad interim»
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 5, foglio n. 22.
Mogadiscio, li 11 febbraio 1961.
Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

D.P.R. 7 febbraio 1961, n. 66.
Istituzione in Londra (Gran Bretagna) di una Ambasciata e di una Cancelleria Consolare.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;
VISTA la Legge 20 settembre 1960, n. 4;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita in Londra (Gran Bretagna) una Ambasciata.

Art. 2.

E' istituita in Londra (Gran Bretagna) una Cancelleria consolare, alle dipendenze dell'Ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Dato a Mogadiscio, addì 7 febbraio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro degli Affari Esteri

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

Il Ministro delle Finanze «ad interim»

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 5, foglio n. 23.

Mogadiscio, li 11 febbraio 1961.

Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

D.P.R. 7 febbraio 1961, n. 67.

Istituzione in Washington (Stati Uniti d'America) di una Ambasciata e di una Cancelleria Consolare.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 20 settembre 1960, n. 4;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita in Washington (Stati Uniti d'America) una Ambasciata.

Art. 2.

E' istituita in Washington (Stati Uniti d'America) una Cancelleria consolare, alle dipendenze dell'Ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Dato a Mogadiscio, addì 7 febbraio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro degli Affari Esteri

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

Il Ministro delle Finanze «ad interim»

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 5, foglio n. 24.

Mogadiscio, li 11 febbraio 1961.

Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

D.P.R. 7 febbraio 1961, n. 68.

Istituzione in Mosca (U.R.S.S.) di una Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 20 settembre 1960, n. 4;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita in Mosca (Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche) una Ambasciata.

Art. 2.

E' istituita in Mosca (Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche) una Cancelleria consolare, alle dipendenze della Ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Dato a Mogadiscio, addì 7 febbraio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro degli Affari Esteri
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

Il Ministro delle Finanze «ad interim»
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 5, foglio n. 25.
Mogadiscio, lì 11 febbraio 1961.
Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

L.P.R. 7 febbraio 1961, n. 69.
Istituzione in Cairo (Repubblica Araba Unita) di una Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;
VISTA la Legge 20 settembre 1960, n. 4;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita in Cairo (Repubblica Araba Unita) una Ambasciata.

Art. 2.

E' istituita in Cairo (Repubblica Araba Unita) una Cancelleria consolare, alle dipendenze dell'Ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Dato a Mogadiscio, addì 7 febbraio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro degli Affari Esteri
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

Il Ministro delle Finanze «ad interim»
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 5, foglio n. 26.
Mogadiscio, lì 11 febbraio 1961.
Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

D.P.R. 7 febbraio 1961, n. 70.
Istituzione in Addis Abeba (Etiopia) di una Ambasciata e di una Cancelleria Consolare.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;
VISTA la Legge 20 settembre 1960, n. 4;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita in Addis Abeba (Etiopia) una Ambasciata.

Art. 2.

E' istituita in Addis Abeba (Etiopia) una Cancelleria consolare, alle dipendenze dell'Ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Dato a Mogadiscio, addì 7 febbraio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro degli Affari Esteri

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

Il Ministro delle Finanze «ad interim»

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 5, foglio n. 27.

Mogadiscio, lì 11 febbraio 1961.

Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

D.P.R. 7 febbraio 1961, n. 71.

Istituzione di un Consolato Generale in Nairobi (Kenya).

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 20 settembre 1960, n. 4;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito in Nairobi (Kenya) un Consolato Generale con la seguente circoscrizione territoriale: Kenya, Uganda, Tanganica, Zanzibar.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Dato a Mogadiscio addì 7 febbraio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro degli Affari Esteri

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

Il Ministro delle Finanze «ad interim»

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 5, foglio n. 28.

Mogadiscio, lì 11 febbraio 1961.

Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

D.P.R. 7 febbraio 1961, n. 72.

Istituzione di un Consolato Generale in Aden.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 20 settembre 1960, n. 4;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito in Aden un Consolato Generale con la seguente circoscrizione territoriale: Colonia e Protettorato di Aden, penisola Arabica.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Dato a Mogadiscio, addì 7 febbraio 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro degli Affari Esteri

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

Il Ministro delle Finanze «ad interim»

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 5, foglio n. 29.

Mogadiscio, lì 11 febbraio 1961.

Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE:

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale del 12 febbraio 1961 — Frontespizio —:

— 3° rigo — Suppl. 1 al N. ~~A~~leggasi:

Suppl. N. 2 al N. 2.